



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ proposto da \_\_\_\_\_  
, rappresentato e difeso dagli avvocati \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_  
, con domicilio eletto in \_\_\_\_\_ piazza \_\_\_\_\_, presso lo studio  
dell'avvocato \_\_\_\_\_

*contro*

il Ministero dell'Interno - Questura di Trento, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato di Trento e per legge domiciliata in Trento, Largo Porta Nuova, n. 9;

*per l'annullamento*

del provvedimento del Questore di Trento prot. n. \_\_\_\_\_  
in data 10 novembre 2015, notificato il 18 dicembre 2015, con il quale è stata respinta la richiesta presentata dal ricorrente per ottenere il rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia e della carta europea d'arma da fuoco;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 luglio 2016 il dott. Carlo Polidori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO

1. Il signor \_\_\_\_\_, già titolare della licenza di porto di fucile per uso caccia, nel primo semestre dell'anno 2015 ne ha chiesto il periodico rinnovo. Tuttavia il Questore di Trento con il provvedimento impugnato ha respinto tale domanda, ai sensi dell'art. 43, comma 1, lett. a), del TULPS (R.D. n. 773 del 18 giugno 1931), evidenziando in motivazione che: A) il ricorrente è stato condannato, con sentenza della Corte d'Appello di Trento n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, per il reato di furto aggravato, alla pena di cinque mesi di reclusione e 200.000 lire di multa; B) secondo l'interpretazione dell'art. 43, comma 1, lett. a), del TULPS resa dal Consiglio di Stato nel parere espresso in data 16 luglio 2014, tale disposizione «*non lascia alcuna alternativa al diniego - o alla revoca - della licenza di porto d'armi in ipotesi di condanna per i reati ivi indicati, benché nel vigente quadro ordinamentale l'automatismo possa apparire irragionevole con riguardo a reati come il furto o la resistenza all'autorità. Né vi sono altre disposizioni - in particolare quelle sugli effetti della riabilitazione - che consentano deroghe*».

2. Il ricorrente - premesso che il Tribunale di sorveglianza di Trento con provvedimento del \_\_\_\_\_ gli ha concesso la riabilitazione e che da allora la Questura gli ha rilasciato e rinnovato la licenza di porto di fucile ad uso caccia - ha impugnato il provvedimento di diniego in epigrafe indicato deducendo i seguenti motivi di diritto.

I) *Violazione e falsa applicazione dell'art. 43, comma 1, lett. a), e dell'art. 11 del TULPS; eccesso di potere per difetto di istruttoria, motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria, irragionevolezza manifesta, violazione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa e lesione della legittima aspettativa al conseguimento del titolo richiesto; violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990.* Secondo il ricorrente, oggi si

impone una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 43, comma 1, lett. a), del TULPS, in forza della quale la condanna per il reato di furto non può essere considerata *ex se* ostativa al rilascio o al rinnovo del porto d'armi, specie in casi come quello in esame, caratterizzati dal fatto che all'interessato è stata concessa la riabilitazione ai sensi dell'art. 179 cod. pen..

II) *Questione di legittimità costituzionale dell'art. 43, comma 1, lett. a), e dell'art. 11 del TULPS, in relazione agli articoli 2, 3, 27 e 97 della Costituzione.* In via subordinata, per il caso in cui il Collegio non condividesse la prospettata interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 43, comma 1, lett. a), del TULPS, il ricorrente chiede a questo Tribunale di sollevare una questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'automatismo previsto da tale disposizione.

3. L'Amministrazione dell'Interno si è costituita in giudizio per resistere al ricorso e con memoria depositata in data 9 maggio 2016 ha insistito per la reiezione delle suesposte censure evidenziando, tra l'altro, che alla lettura costituzionalmente orientata dell'art. 43, comma 1, lett. a), del TULPS - prospettata dal ricorrente e fatta propria da questo Tribunale con la sentenza n. 155 del 2016 - osta il fatto che tale disposizione sancisce univocamente il dovere dell'Amministrazione di negare il rilascio o il rinnovo del porto d'armi in caso di condanna per i reati ivi indicati.

4. Il ricorrente con memoria depositata in data \_\_\_\_\_ ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

5. Alla pubblica udienza del \_\_\_\_\_ la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione.

## DIRITTO

1. La questione posta con il presente ricorso - relativa alla legittimità del provvedimento con cui il quale è stato negato al ricorrente il rinnovo della licenza di porto di fucile a causa di un reato commesso nel 1981, e nonostante la sopravvenuta riabilitazione del ricorrente - risulta effettivamente analoga a quella oggetto della recente sentenza di questo stesso Tribunale n.

\_\_\_\_\_, (richiamata dall'Amministrazione resistente), con la quale è stato

annullato un provvedimento del \_\_\_\_\_ con il quale il Questore di Trento aveva negato il rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia ad un soggetto condannato per un reato di furto commesso nel 1991, nei confronti del quale era però intervenuta la riabilitazione nell'anno 1997.

2. Anche in questo caso - come nel caso oggetto della suddetta sentenza n. 155/2016 - il ricorrente contesta l'interpretazione «meramente letterale e storica» dell'art. 43 del TULPS fornita dal Questore di Trento, definendola «tipica del modello amministrativo autoritario» e affermando che la stessa non è più attuale in quanto non sono mutati soltanto i valori costituzionali di riferimento, ma anche la stessa concezione generale dell'attività amministrativa. Pertanto si imporrebbe un'interpretazione adeguatrice dell'art. 43 del TULPS, coerente con i valori della Costituzione, in forza della quale l'attività di accertamento demandata alla Questura non può essere limitata al mero riscontro dell'intervenuta condanna penale, senza dare rilievo alle sopravvenienze - e, in particolare, alla riabilitazione del condannato - che nel lasso di tempo decorso dalla data della condanna alla data di presentazione della richiesta di rilascio del porto d'anni possono avere inciso sulla complessiva personalità del richiedente e sulla sua oggettiva idoneità ad ottenere il porto d'armi. Difatti solo tale interpretazione dell'art. 43 del TULPS sarebbe compatibile con la Costituzione mentre, all'opposto, sarebbe illegittima l'interpretazione che ravvisasse in tale disposizione un automatismo nelle valutazioni delle condizioni e qualità del richiedente, del tutto disancorato da una concreta verifica delle sue attitudini e della sua condotta. In via subordinata, il ricorrente ha prospettato una questione di legittimità costituzionale dell'art. 43 del TULPS, evidenziando che la stessa, se interpretata nel senso indicato dall'Amministrazione, confliggerebbe con i fondamentali principi di cui agli articoli della Carta Costituzionale 2 (che sancisce il diritto dell'individuo a non essere oggetto di riprovazione per precedenti penali risalenti nel tempo), 3 (che esprime il principio generale di ragionevolezza), 27 (che sancisce la concezione della pena non general-

preventiva, ma finalizzata alla rieducazione del condannato e al suo reinserimento nella comunità) e 97 (in forza del quale a Pubblica amministrazione esercita funzioni e servizi mediante attività conoscitive e valutative autonome).

3. Ciò posto, giova innanzi tutto rammentare che l'art. 11 del TULPS dispone come segue: "Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate: 1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione; 2) a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza" (comma 1); "Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta" (comma 2); "Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione" (comma 3). L'art. 43 del TULPS, a sua volta, dispone come segue: "Oltre a quanto è stabilito dall'art. 11 non può essere concessa la licenza di portare armi: a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione; b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all'autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico; c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi" (comma 1); "La licenza può essere riacquisita ai condannati per

delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi” (comma 2).

4. A fronte di tale quadro normativo, questo Tribunale con la suddetta sentenza n. 155 del 2016 ha accolto la prima delle suesposte censure, incentrata sull'interpretazione adeguatrice dell'art. 43 del TULPS, alla luce delle seguenti considerazioni. Innanzi tutto si è dato atto del parere n. 3257 del 16 luglio 2014 (richiamato anche nella motivazione del provvedimento oggetto del presente giudizio), nel quale la Prima Sezione del Consiglio di Stato ha affermato che: A) *«ai sensi dell' art. 43, comma 1 R.D. n. 773/31, condizione sufficiente perché vi sia diniego - o revoca - della licenza di porto d'armi è l'esistenza di una pronuncia di condanna per determinati reati, effetto necessario della condanna è il diniego - o la revoca - della licenza di porto d'armi»*; B) *non rileva una sopravvenuta riabilitazione, «presa in considerazione dall'art. 11 del R.D. n. 773/31 il quale, nello stabilire che, in generale, le autorizzazioni di polizia non possono rilasciarsi a chi ha subito determinate condanne penali, fa salva l'ipotesi del conseguimento della riabilitazione; questa eccezione tuttavia non è stata ripresa dal citato art. 43, che ha natura speciale, disciplinando con maggior rigore la licenza di porto d'armi, attesa la pericolosità del mezzo»*. Tuttavia è stata richiamata la sentenza n. 1072 del 4 marzo 2015, con la quale la Terza Sezione del Consiglio di Stato ha ribadito un diverso indirizzo interpretativo (fatto proprio anche da molti Giudici amministrativi di prime cure), secondo il quale: A) *«l'effetto preclusivo, vincolante ed automatico, proprio delle condanne penali di cui all'art. 43 T.U.L.P.S., viene parzialmente meno una volta intervenuta la riabilitazione e, più precisamente, viene meno l'automatismo»*; B) *«la condanna, per quanto remota e superata dalla riabilitazione, non perde la sua rilevanza in senso assoluto, ma perde l'automatismo preclusivo e può semmai essere posta a base di una valutazione discrezionale, che terrà conto di ulteriori elementi, quali ad esempio altre circostanze (non necessariamente di carattere penale) ovvero la intrinseca gravità del reato, e simili»*. Quindi questo Tribunale ha fatto proprio tale ultimo indirizzo interpretativo, evidenziando che lo stesso *«permette di risolvere, in una prospettiva costituzionalmente orientata, i dubbi di costituzionalità che, diversamente opinando,*

*investirebbero la previsione di cui al primo comma dell'art. 43 del R.D. n. 773 del 1931 e, in particolare, la sostanziale differenziazione sussistente, per quello che riguarda la rilevanza della riabilitazione, rispetto alla previsione generale di cui all'art. 11 dello stesso testo unico (dubbi di costituzionalità, peraltro, non affrontati dal menzionato parere della Sezione Prima del Consiglio di Stato, a causa delle limitazioni proprie della sede consultiva, come espressamente esplicitato in conclusione del medesimo parere) ».*

5. Le conclusioni alle quali questo Tribunale è pervenuto con la sentenza n. 155 del 2016 debbono però essere rimediate alla luce della recentissima sentenza della Terza Sezione del Consiglio di Stato n. 2312 in data 31 maggio 2016, che - alla luce di un'accurata analisi del vigente quadro normativo - ha affermato i seguenti principi di diritto: A) *«l'art. 43, primo comma, del testo unico approvato con il regio decreto n. 773 del 1931 preclude il rilascio di licenze di porto d'armi (e impone la revoca di quelle già rilasciate), nei confronti di chi sia stato condannato per uno dei reati indicati dal medesimo primo comma (in particolare alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, ovvero a una pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all'autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico), anche nel caso in cui egli abbia ottenuto la riabilitazione, prevista dall'art. 178 del codice penale»; B) «l'autorità amministrativa non deve disporre senz'altro la revoca (prevista dal primo comma dell'art. 43, primo comma, del testo unico del 1931) della già rilasciata licenza, ma può valutare le relative circostanze ai fini dell'esercizio del potere discrezionale (previsto dal secondo comma dell'art. 43), qualora il giudice penale abbia disposto la condanna al pagamento della pena pecuniaria - in luogo della reclusione - ai sensi degli articoli 53 e 57 della legge n. 689 del 1981, ovvero abbia escluso la punibilità "per tenuità del fatto" ai sensi dell'art. 131 bis del codice penale, nel caso di commissione di un reato di per sé 'ostativo' al rilascio o al mantenimento di licenze di portare le armi».*

6. In particolare - per quanto interessa in questa sede - nella motivazione della predetta sentenza n. 2312 del 2016, con particolare riferimento al primo principio di diritto, è stato evidenziato quanto segue:

«9. Osserva la Sezione che, effettivamente, vi sono stati due orientamenti giurisprudenziali sulla questione di diritto se l'art. 43, primo comma, del testo unico approvato con il regio decreto n. 773 del 1931 precluda il rilascio di licenze di porto d'armi (e imponga la revoca di quelle già rilasciate), nei confronti di chi sia stato condannato per uno dei reati indicati dal medesimo primo comma, anche nel caso in cui egli abbia ottenuto la riabilitazione, prevista dall'art. 178 del codice penale. Non vi è dunque una giurisprudenza univoca sulla conseguente questione se il potere esercitabile ai sensi dell'art. 43, primo comma, avente senz'altro natura vincolata in assenza della riabilitazione, diventi discrezionale (con il conseguente potere-dovere di una motivata determinazione sulla complessiva situazione dell'interessato), se vi sia stata la riabilitazione.

9.1. La tesi sostenuta in primo grado dall'appellato ed accolta dal TAR - sul venir meno del carattere 'ostativo' della condanna, a seguito della riabilitazione - è stata seguita da Cons. Stato, Sez. III, 4 marzo 2015, n. 1072 (che ha rimarcato il rilievo della riabilitazione quando il reato sia stato commesso «venticinque anni prima» dell'emanazione del provvedimento di diniego); Cons. giust. Amm. 29 luglio 2014, n. 463; Cons. Stato, Sez. III, 7 giugno 2013, n. 3719; Sez. III, 12 febbraio 2013, n. 822; Sez. III, 6 settembre 2012, n. 4731; Sez. III, 19 marzo 2012, n. 1552; Sez. III, 3 agosto 2011, n. 4630; Sez. VI, 23 febbraio 2007, n. 986. Di queste sentenze, tutte hanno riguardato casi in cui è stata disposta la revoca di licenze o il diniego di rinnovo di licenze già rilasciate (e di cui è stato disposto l'annullamento), mentre la sentenza n. 3719 del 2013 ha affermato un principio generale sul rilievo della riabilitazione, applicabile anche quando si tratti del rilascio, per la prima volta, di una licenza di porto d'armi.

9.2. La tesi sulla irrilevanza a tal fine della riabilitazione ... è stata seguita da Cons. Stato, Sez. III, 27 aprile 2015, n. 2158 (che ha considerato irrilevante «la vetustà della condanna, risalente a ventiquattro anni prima»); Sez. I, 24 ottobre 2014, n. 3257/14; Sez. III, 3 agosto 2011, n. 4630; Sez. III, 31 maggio 2011, n. 3287; Sez. VI, 30 maggio 2011, n. 3249; Sez. VI, 17 aprile 2009, n. 2343; Sez. VI, 3 marzo 2010, n. 1245; Sez. VI, 17 aprile 2009, n. 2343; Sez. IV, 7 novembre 2006, n. 7970; Sez. VI, 24 gennaio 2006, n. 2576; Sez. IV, 5 luglio 2005, n. 5905; Sez. I, 6 aprile 2005, n. 1200.

10. I due orientamenti ora riportati si sono contrapposti, perché hanno seguito impostazioni differenti, circa il rapporto intercorrente tra l'art. 11, primo comma, n. 1), e l'art. 43, primo comma.

10.1. L'impostazione posta a base dell'orientamento di cui al § 9.1. è riferibile alle seguenti considerazioni (pur se non sempre così esplicitate):

a) l'art. 11 - anche per la parte che si riferisce alla rilevanza della riabilitazione - sarebbe applicabile a tutte le autorizzazioni di polizia (incluse le licenze sulle armi e sulle munizioni), sicché vi sarebbe un principio generale per cui l'Amministrazione dovrebbe considerare anche le vicende concernenti le condanne riportate in sede penale;

b) anche se l'istituto della riabilitazione è stato richiamato dal solo art. 11, primo comma, lettera a), l'incipit dell'art. 43, primo comma («oltre a quanto è stabilito dall'art. 11») andrebbe inteso non solo nel senso che il primo comma intende aggiungere ulteriori casi di preclusioni al rilascio di licenze di polizia, oltre a quelli di carattere generale previsti dall'art. 11, ma anche nel senso che il primo comma dell'art. 43 formerebbe con l'art. 11 un 'omogeneo e compatto corpus normativo' e richiamerebbe anche la rilevanza della conseguita riabilitazione, da parte del condannato;

c) avrebbe comunque rilievo la data nella quale è stato commesso il reato per il quale è stata disposta la condanna, sicché si dovrebbe preferire una interpretazione che rilevi il potere discrezionale dell'Amministrazione di valutare il caso concreto, quando vi sia stata la riabilitazione (che per definizione riguarda fatti commessi in epoca più o meno risalente);

d) si dovrebbe tener conto del fatto che la riabilitazione si basa su un giudizio sulla pericolosità sociale di chi ha commesso il reato.

10.2. L'impostazione posta a base dell'orientamento di cui al § 9.2. è riferibile, invece, alle seguenti considerazioni, (pur se non sempre così esplicitate):

a) per quanto riguarda l'applicazione degli articoli 11 e 43 del testo unico, l'istituto della riabilitazione avrebbe rilevanza unicamente nei casi ivi espressamente previsti, e dunque soltanto nei casi individuati dall'art. 11, primo comma, lettera a);

a) nei casi previsti dall'art. 43, primo comma, l'Amministrazione non sarebbe titolare di poteri discrezionali, «perché il legislatore ha preventivamente escluso ogni ulteriore valutazione, ritenendo che coloro che sono stati dichiarati colpevoli di quei reati di

*particolare allarme sociale non diano sufficienti garanzie sulla circostanza del non abuso di armi di cui venissero eventualmente in possesso» (per tale considerazione, v. il parere interlocutorio del Cons. Stato, Sez. I, 17 febbraio 2016, reso su richiesta del Ministero dell'Interno);*

*b) la relativa condanna sarebbe stata dunque considerata dal legislatore come un «fatto storico immutabile».*

*11. In presenza di questo contrasto giurisprudenziale, già con la citata sentenza n. 2019 del 2016 la Sezione ha ritenuto di riesaminare funditus la questione in esame, per le evidenti esigenze di certezza del diritto che devono caratterizzare la delicata materia dell'ordine pubblico interno, nel quale l'attività delle Istituzioni deve evitare per quanto possibile incertezze interpretative e disparità di trattamento. I relativi approfondimenti hanno comportato la rivisitazione delle argomentazioni finora poste a base dei due orientamenti, tenendo conto anche di ulteriori considerazioni di carattere sistematico.*

*12. La Sezione ritiene che vada ribadito l'orientamento sopra richiamato al § 9.2, per il quale la licenza di porto d'armi non può essere rilasciata (e quella già rilasciata va ritirata) nel caso di condanna per un 'reato ostativo' previsto dall'art. 43, primo comma, pur quando l'interessato abbia ottenuto la riabilitazione, disciplinata dall'art. 178 del codice penale.*

*13. Per risolvere la questione controversa tra le parti, va rimarcato come sia nettamente diverso l'ambito di applicazione degli articoli 11 e 43 del testo unico del 1931: tale diversità giustifica pienamente la scelta del legislatore di attribuire rilevanza alla riabilitazione solo quando si applicano le regole generali sulle «autorizzazioni di polizia» (di cui all'art. 11 e per i casi ivi previsti dal comma 1, lettera a), e non anche quando si applicano le regole speciali sulla «licenza di portare armi».*

*13.1. L'art. 11 – nel riferirsi a tutte le «autorizzazioni di polizia» - ha posto regole di carattere generale per il rilascio (ed il mantenimento) dei relativi titoli abilitativi. Queste regole di carattere generale hanno riguardato – tra l'altro - lo svolgimento delle attività lavorative di cui al titolo III, tra le quali i pubblici intrattenimenti, lo svolgimento di spettacoli e di mestieri, l'apertura di esercizi pubblici. Il legislatore del 1931 – nel prevedere all'art. 11, primo comma, lettera a), il divieto di rilasciare tali autorizzazioni nel caso di «una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non*

colposo» - già aveva attribuito rilevanza alla riabilitazione: chi abbia riportato tale condanna - a seguito della riabilitazione - può riprendere a svolgere l'attività lavorativa, inibitagli fino ad allora.

13.2. Ben diverso è l'ambito di applicazione dell'art. 43 del testo unico, il quale si è riferito ad uno specifico settore (quello riguardante «la licenza di porto d'armi»), nel quale non è in sé in discussione la possibilità di svolgere o meno una attività lavorativa, ma sono coinvolti particolari valori concernenti la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Come ha rilevato la Corte Costituzionale (con la sentenza 16 dicembre 1993, n. 440, § 7, che ha condiviso quanto già affermato con la precedente sentenza n. 24 del 1981), il potere di rilasciare le licenze per porto d'armi «costituisce una deroga al divieto sancito dall'art. 699 del codice penale e dall'art. 4, primo comma, della legge n. 110 del 1975»: il porto d'armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, eccezione al normale divieto di portare le armi e che può divenire operante soltanto nei confronti di persone riguardo alle quali esista la perfetta e completa sicurezza circa il 'buon uso' delle armi stesse».

7. A fronte di tale revirement della Terza Sezione del Consiglio di Stato e, in particolare, della riaffermazione del principio in base al quale nell'ordinamento italiano «il porto d'armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, eccezione al normale divieto di portare le armi» e della conseguente ampia discrezionalità del legislatore di fissare le regole in materia di rilascio e rinnovo delle licenze per porto d'armi, il Collegio ritiene che - nonostante il richiamato precedente di questo Tribunale - le suesposte censure non possano essere accolte. Difatti il ricorrente è stato condannato dalla Corte d'Appello di Trento, per il reato di furto aggravato, alla pena detentiva di cinque mesi di reclusione (oltre che alla pena pecuniaria di 200.000 lire di multa) e, quindi, in applicazione del primo dei due principi di diritto innanzi richiamati, tale condanna risulta *ex se* ostativa al rinnovo del porto d'armi.

8. In conclusione il ricorso deve essere respinto perché infondato, fermo restando che i contrasti insorti in seno alla giurisprudenza del Consiglio di Stato e di questo stesso Tribunale si configurano come giusti motivi per

compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

*Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa della Regione autonoma Trentino - Alto Adige / Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 24 del 2016, lo respinge perché infondato.*

*Spese compensate.*

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Roberta Vigotti, Presidente

Carlo Polidori, Consigliere, Estensore

Alma Chiettini, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Carlo Polidori**

**IL PRESIDENTE**  
**Roberta Vigotti**

IL SEGRETARIO